



Credito d'imposta formazione 4.0: un incentivo in più per la formazione aziendale

La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato di un anno il credito d'imposta per la Formazione 4.0 istituito con il decreto ministeriale del 4 maggio 2018. **La misura è stata rimodulata in base alle dimensioni delle aziende: ovvero è pari al 50% per le piccole imprese, al 40% per le medie imprese e al 30% per le grandi imprese.** L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo (2020).

Si tratta di una interessante opportunità per imprese e organizzazioni, che oltretutto **si può sommare ai finanziamenti per la formazione continua** ad esempio dei fondi interprofessionali.

Il provvedimento dispone l'introduzione di un credito d'imposta per la formazione del personale dipendente finalizzata all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese prevista dal «Piano Nazionale Impresa 4.0»: a) big data e analisi dei dati; b) cloud e fog computing; c) cyber security; d) simulazione e sistemi cyber-fisici; e) prototipazione rapida; f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); g) robotica avanzata e collaborativa; h) interfaccia uomo macchina; i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale); l) internet delle cose e delle macchine; m) integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A e riportati qui di seguito:

a) Vendita e marketing:

I. Acquisti; II. Commercio al dettaglio; III. Commercio all'ingrosso; IV. Gestione del magazzino; V. Servizi ai consumatori; VI. Stoccaggio; VII. Tecniche di dimostrazione; VIII. Marketing; IX. Ricerca di mercato.

b) Informatica

I. Analisi di sistemi informatici; II. Elaborazione elettronica dei dati; III. Formazione degli amministratori di rete; IV. Linguaggi di programmazione; V. Progettazione di sistemi informatici; VI. Programmazione informatica; VII. Sistemi operativi; VIII. *Software* per lo sviluppo e la gestione di beni strumentali oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; IX. *Software* oggetto dell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232

c) Tecniche e tecnologie di produzione

Il credito d'imposta è calcolato solo sul costo del lavoro dei dipendenti che partecipano ad attività formative sui temi del 4.0.

Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dall'attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.



Attenzione!

Le attività di formazione sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente.

Quest'ultimo requisito è un vincolo rilevante che ha impedito fino ad ora a molte realtà l'accesso al beneficio.

Infatti solo le imprese che sono dotate di proprie forme di rappresentanza sindacale (Rsu o Rsa) possono stipulare il loro accordo secondo le modalità previste dal Tu 2014 e depositarlo.

Per tutte le altre realtà servono contratti aziendali o territoriali. **CNA Lombardia**, insieme alle altre Organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL, ha sottoscritto lo scorso 17 luglio 2019 un **Accordo Interconfederale regionale in materia di Formazione 4.0**, che permette a tutte le imprese associate di beneficiare di questo credito.

In particolare l'azienda deve inviare alle commissioni territoriali o a ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell'Artigianato) il piano formativo, redatto utilizzando lo schema allegato all'accordo. ELBA provvederà al deposito del contratto e del piano ai sensi di legge.

Ecco gli altri principali vincoli/requisiti per aver riconosciuto il credito d'imposta:

- 1) Si calcola solo sulla formazione relativa alle tecnologie abilitanti previste dal Piano Impresa 4.0,
- 2) Si calcola solo sul costo del lavoro dei lavoratori dipendenti partecipanti e per le ore di partecipazione nel 2019,
- 3) Le suddette spese devono essere certificate. Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese del revisore legale che effettua la certificazione sono riconosciute integralmente in aumento del credito d'imposta,
- 4) Le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a conservare una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte,
- 5) Devono essere conservati anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa,
- 6) Il legale rappresentante dell'impresa, con apposita dichiarazione deve rilasciare a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili.

ECIPA LOMBARDIA – CNA FORMAZIONE PUÒ ASSISTERE LE IMPRESE NELLA PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI, NELL'ASSISTENZA PER LA REGISTRAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ, NELLA RICERCA DI FINANZIAMENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE.